

BILANCIO CONSOLIDATO

Stato dell'arte

Il Decreto Interministeriale 248 del 11.04.16 ha approvato lo schema di bilancio consolidato per le Università e ha definito i principi generali con particolare riguardo all'area di consolidamento.

Lo stesso Decreto, però, dà atto che esso viene approvato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 18/12 nelle more della adozione (che un anno fa si diceva nel decreto stesso essere prossima, ma che ancora non c'è stata) del provvedimento previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 91/11, provvedimento che dovrà fissare le regole generali per la predisposizione del bilancio consolidato di tutte le Amministrazioni Pubbliche, regole generali cui dovranno attenersi anche le Università.

Stato dell'arte

Il medesimo Decreto 11/4/16 ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 91/11, l'emanando Regolamento stabilirà anche i tempi e i modi per l'adozione e la pubblicazione del bilancio consolidato da parte di tutte le P.A.. In tale contesto, occorre altresì notare che il D.lgs. 18/12 tratta in due articoli diversi, rispettivamente il 5 ed il 6, le modalità ed i tempi di approvazione per bilancio d'esercizio e bilancio consolidato.

Nell'art. 5, è detto chiaramente che il bilancio d'esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile;
nell'art. 6, invece, non viene fissato un termine specifico per il consolidato, ma il legislatore si limita a rinviare al D.Lgs. 91/11.

In tale contesto, la maggior parte degli Atenei ha ritenuto di non redigere il bilancio consolidato.

Stato dell'arte

Nel frattempo, nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 26 del 7 dicembre 2016 relativa al bilancio di previsione 2017 degli enti pubblici in genere, si legge un passaggio che lascia intendere che sia pressochè scontato l'obbligo di redazione del consolidato per le Università dal 2016; dopo aver ricordato che per il budget le Università devono adottare specifici schemi, senza alcuna riflessione sulle criticità sopra riportate, si dice testualmente:

“Analogamente, si rappresenta che, con decreto interministeriale MIUR/MEF 11 aprile 2016, n. 248, sono stati emanati i principi contabili di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato delle università pubbliche con gli enti e le società rientranti nella propria area di consolidamento, così come definita dal medesimo decreto interministeriale n. 248/2016.

La decorrenza è parimenti fissata a partire dai bilanci d'esercizio 2016”.

A fronte di ciò manca comunque, ad oggi, una norma che fissi i termini di approvazione del consolidato.

Posizione MIUR

- In risposta a specifico quesito proposto dall'Università di Cagliari, il Ministero ha risposto in data 2 maggio 2017 in ordine all'obbligo di redazione del bilancio consolidato già a partire dall'esercizio 2016.
- In dettaglio, a fronte dell'ancora incompleto panorama normativo, il MIUR afferma che compete:
 - - al D.I. n. 248/2016 stabilire i principi contabili di consolidamento a decorrere dal 2016 fissando il relativo schema di bilancio consolidato;
 - - all'ancora atteso Decreto MEF (in attuazione dell'art. 18 del D.lgs. 91/2011), stabilire tempi di adozione e modalità di pubblicazione.

Posizione MIUR

■ Ciò posto, il MIUR ritiene che l'obbligo di approvazione del bilancio consolidato per le università statali si applichi inequivocabilmente a decorrere dall'esercizio 2016, ma, transitoriamente, in assenza di uno specifico termine, le Università, dopo aver provveduto all'approvazione del bilancio di esercizio 2016 nei termini previsti dalla Legge vigente, potranno ottemperare a tale ulteriore obbligo del bilancio consolidato, non appena risulteranno nella condizione di poter procedere avendo la disponibilità dei dati dei bilanci dello stesso esercizio 2016, da consolidare, approvati dai soggetti appartenenti al "gruppo Università", secondo procedure, criteri e principi indicati nel D.I. n. 248/2016.

Stato dell'arte

Occorre dunque procedere, anche dopo l' avvenuta approvazione del bilancio d'esercizio 2016, con l'attivazione delle operazioni propedeutiche alla redazione del consolidato.

La prima di esse è costituita dalla verifica dell'esistenza delle condizioni in base alle quali sorge l'obbligo ed alla definizione dell'area di consolidamento

NORMATIVA E PRINCIPI CONTABILI

NORMATIVA GENERALE

- ❖ **D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127**
- ❖ **Principio contabile n. 17
O.I.C. – ultima modifica
agosto 2014 (bilancio
consolidato).**
- ❖ **Principio contabile n. 21
O.I.C. – ultima modifica
agosto 2014 (metodo del
patrimonio netto)**

NORMATIVA UNIVERSITA'

- ❁ **Art. 6 del D.Lgs. 27 gennaio
2012, n. 18 in attuazione
L.240/10 con rinvio a successivo
decreto per gli schemi di
bilancio e per i principi
contabili.**
- ❁ **Il decreto attuativo sul bilancio
consolidato è stato emanato in
data 11.04.16 ma per
l'operatività si è ancora in attesa
del decreto MEF previsto dal
D.Lgs. 91/11 (normativa
generale per gli E.P)**

DM 11 APRILE 2016

Le definizioni

CAPOGRUPPO: Università considerata Amministrazione pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

GRUPPO UNIVERSITA': Capogruppo e l'insieme di enti e società che rientrano nell'area di consolidamento ex art. 6 co. 2 del D.Lgs. 18/12

AREA DI CONSOLIDAMENTO: Vedasi slide successiva

BILANCIO CONSOLIDATO: Documento contabile, in conformità al provvedimento di attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 91/11, contenente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo Università.

AREA DI CONSOLIDAMENTO (art.6 del D.Lgs. 18/12)

L'**area di consolidamento** e' costituita dai seguenti enti e societa', anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- a) **fondazioni universitarie** istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- b) **societa' di capitali controllate dalle universita'** ai sensi del codice civile, art. 2359;
- c) **altri enti** nei quali le universita' hanno il potere di esercitare la **maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci**;
- d) **altri enti** nei quali le universita' possono **nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione**.

I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, sentita la CRUI.

Con le medesime modalita' e' aggiornata l'area di consolidamento di cui sopra.

Posizione MIUR: risposta 2 maggio 2017

Può non esservi coincidenza fra dati riportati fra le immobilizzazioni finanziarie e quelli che alimentano il bilancio consolidato, in quanto:

- tali soggetti, se costituiti in forma societaria di capitali, verranno consolidati solo se controllati ai sensi del codice civile; quindi nel consolidato non confluiranno le società in cui l'università non detiene partecipazioni di controllo (art. 2359 c.c.);
- le fondazioni universitarie rientreranno sempre nel consolidamento anche se la loro partecipazione non è rilevata fra le immobilizzazioni finanziarie dell'ateneo stante l'impossibilità giuridica di ottenere il rimborso di tutti o parte dei conferimenti al fondo di dotazione (ovviamente ove il divieto risulti dallo statuto);

Posizione MIUR: risposta 2 maggio 2017

- altri soggetti costituiti non in forma societaria (ad esempio Consorzi), presso i quali l'ente detenga una partecipazione maggioritaria, ma che non possa comunque determinare effetti di controllo e neppure condizioni dominanti nelle decisioni assembleari e/o nella nomina degli organi, non verranno consolidati, ma la loro partecipazione è riportata nel bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie sussistendone i presupposti;

■ - altri soggetti costituiti non in forma societaria (ad esempio Consorzi, associazioni, ecc.), presso i quali l'ente possa risultare titolare di condizioni dominanti nelle decisioni assembleari e/o nella nomina degli organi, ma non abbia alcuna partecipazione non trovano rappresentazione nel bilancio, ma i relativi bilanci verranno consolidati.

Posizione MIUR: risposta 2 maggio 2017

Quindi la situazione è assai variegata e può portare a soluzioni disomogenee rispetto alle risultanze del bilancio di esercizio approvato dello stesso periodo di consolidamento.

Sempre in materia di definizione del perimetro di consolidamento, il MIUR ritiene che operi l'obbligo di consolidamento dei bilanci anche nel caso in cui il possesso della partecipazione del soggetto da consolidare venga rappresentato in area di bilancio diversa dalle voci delle immobilizzazioni finanziarie e la partecipazione posseduta, alla data della chiusura dell'esercizio oggetto del bilancio consolidato, sia destinata, per varie motivazioni, alla dismissione.

DM 11 APRILE 2016

La composizione e i principi

COMPOSIZIONE: Stato patrimoniale e conto economico (come da schemi allegati al decreto), nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione del collegio dei revisori dei conti, elenco degli enti appartenenti all'area di consolidamento.

PRINCIPI CONTABILI: Principi di consolidamento OIC, tenendo conto dei principi di cui al Decreto MIUR n. 19/14. Per i bilanci degli enti del gruppo in contabilità finanziaria, si applicano comunque i principi contabili della capogruppo

OBBLIGHI: gli enti del gruppo sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per il consolidamento

DM 11 APRILE 2016

La procedura

LA CAPOGRUPPO:

- PREDISPONE L'ELENCO DEI SOGGETTI COMPRESI NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO
- INFORMA I SOGGETTI INTERESSATI INDICANDO I TEMPI E I MODI PER LA TRASMISSIONE DEI BILANCI E DEGLI ALTRI DOCUMENTI NECESSARI
- INDICA I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE DI BILANCIO E LE MODALITA' DI CONSOLIDAMENTO
- TRASMETTE AI SOGGETTI INTERESSATI LE INDICAZIONI NECESSARIE PER L'UNIFORMIZZAZIONE DEI BILANCI

DM 11 APRILE 2016

I prospetti: stato patrimoniale

ATTIVO:

A) Immobilizzazioni

- I) Immateriali
- II) Materiali
- III) Finanziarie

B) Attivo circolante

- I) Rimanenze
- II) Crediti
- III) Attività finanziarie
- IV) Disponibilità liquide

C) Ratei e risconti attivi

Conti d'ordine all'attivo

PASSIVO

A) Patrimonio netto

- I) Fondo di dotazione dell'Ateneo
- II) Patrimonio vincolato
- III) Patrimonio non vincolato

B) Fondi per rischi ed oneri

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

E) Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti

Conti d'ordine del passivo

A) PROVENTI OPERATIVI:

- I) Proventi propri
- II) Contributi
- III) Proventi per attività assistenziale
- IV) Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio
- V) Altri proventi e ricavi diversi
- VI) Variazioni rimanenze
- VII) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni

B) Costi operativi

VIII) Costi del personale

IX) Costi della gestione corrente

X) Ammortamenti e svalutazioni

XI) Accantonamento per rischi

XII) Oneri diversi di gestione

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

E) Proventi e oneri straordinari

F) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate

RISULTATO DI ESERCIZIO

DIFFERENZE CONCETTUALI

❁ ISCRIZIONE E VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI:

- Nell'attivo dello stato patrimoniale figurano le partecipazioni nelle varie società ed enti
- Problema: criteri di valutazione

❁ CONSOLIDAMENTO

- Nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale figurano le attività e passività delle società controllate e collegate; viene eliminata la partecipazione
- Problema: definire le procedure di consolidamento


CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

**IL METODO DEL CONSOLIDAMENTO INTEGRALE
CONSISTE NELLA SOSTITUZIONE DEL VALORE
DELLE PARTECIPAZIONI (ISCRITTO NELL'ATTIVO
DELLO S.P. DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE) CON
IL TOTALE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA'
(PATRIMONIO NETTO ESCLUSO) DELLA SOCIETA' DI
RIFERIMENTO INDIPENDENTEMENTE DALLA
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE.**

(IN MODO ANALOGO COSTI E RICAVI)



CONSOLIDAMENTO INTEGRALE



PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO

- a. Ripresa integrale dei bilanci delle singole controllate**
- b. Eliminazione delle partecipazioni contro la frazione di PN**
- c. Determinazione e trattamento dell'eventuale differenza**
- d. Determinazione ed iscrizione degli interessi di minoranza**
- e. Trattamento delle azioni proprie e delle partecipazioni reciproche e circolari (fattispecie non presente per le Università)**

OPERAZIONI NECESSARIE PER IL CONSOLIDAMENTO

- ① DEFINIZIONE DELL'AREA DI
CONSOLIDAMENTO
- ② OMOGENIZZAZIONE DEI BILANCI
- ③ CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

AREA DI CONSOLIDAMENTO (art.6 del D.Lgs. 18/12)

L'**area di consolidamento** e' costituita dai seguenti enti e societa', anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- a) **fondazioni universitarie** istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;
- b) **societa' di capitali controllate dalle universita'** ai sensi del codice civile, art. 2359;
- c) **altri enti** nei quali le universita' hanno il potere di esercitare la **maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci**;
- d) **altri enti** nei quali le universita' possono **nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione**.

I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del MIUR, di concerto con il MEF, sentita la CRUI.

Con le medesime modalita' e' aggiornata l'area di consolidamento di cui sopra.

OMOGENEIZZAZIONE DEI BILANCI


- ❁ DATA DI RIFERIMENTO
- ❁ SCHEMI DI BILANCIO
- ❁ CRITERI DI VALUTAZIONE
- ❁ CONVERSIONE DEI BILANCI IN VALUTA ESTERA

DATA DI RIFERIMENTO (art.30 D.Lgs. 127/91)

ALTERNATIVAMENTE:



**DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA
CONTROLLANTE**

- 
- **DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA MAGGIOR PARTE DELLE IMPRESE INCLUSE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO**
 - **DATA DI CHIUSURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLE PIU' IMPORTANTI IMPRESE INCLUSE NELL'AREA DI CONSOLIDAMENTO**

SCHEMI DI BILANCIO (art.29)

**ADEGUAMENTI PER L'INSERIMENTO DI
VOCI TIPICHE ED ESCLUSIVE DEL
BILANCIO CONSOLIDATO**

CRITERI DI VALUTAZIONE (art.34 e 35)



**UNIFORMITA'
SPAZIALE**



**UNIFORMITA'
TEMPORALE**

SCRITTURE CONTABILI

- ❑ Non esiste una contabilità a sé stante del gruppo
- ❑ Le scritture contabili sono quelle di esercizio delle singole imprese
- ❑ Ogni anno nel consolidato si devono ripetere le scritture di consolidamento come se fosse la prima volta (tenendo conto dei dati maturati nell'esercizio precedente).

CONVERSIONE DEI BILANCI IN VALUTA ESTERA

SCELTA DEL METODO DI CONVERSIONE:


- metodo dei cambi a fine esercizio
- metodo dei cambi storici

INDIVIDUAZIONE DELLE DIFFERENZE DI CONVERSIONE (dovute all'applicazione di cambi differenti)

TRATTAMENTO DELLE DIFFERENZE DI CONVERSIONE:

- ✧ a conto economico
- ✧ imputate a riserve

DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO



DIFFERENZA TRA IL
VALORE DELLA
PARTECIPAZIONE E LA
CORRISPONDENTE
FRAZIONE DI
PATRIMONIO NETTO

DIFFERENZE CONTABILI

CASO 1

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE = FRAZIONE DEL PN



NON EMERGE ALCUNA DIFFERENZA CONTABILE

CASO 2

VALORE DELLA PARTECIPAZIONE \neq FRAZIONE DEL PN



EMERGE UNA DIFFERENZA CONTABILE

POSITIVA

VALORE PARTECIPAZIONE >
CORRISPONDENTE PN

NEGATIVA

VALORE PARTECIPAZIONE <
CORRISPONDENTE PN

OPERAZIONI INTRAGRUPPO

RISORSE TRASFERITE ALL'INTERNO DEL GRUPPO



**NON DEVONO CONTRIBUIRE ALLA DETERMINAZIONE
DEL RISULTATO ECONOMICO CONSOLIDATO E DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA**



INDIVIDUAZIONE ED ELIMINAZIONE

OPERAZIONI INTRAGRUPPO da eliminare

- ✿ Ricavi e costi per operazioni fra i soggetti partecipanti al consolidamento
- ✿ Trasferimenti reciproci
- ✿ Crediti e debiti reciproci
- ✿ Dividendi
- ✿ Differenze temporanee di rilevazione

ESEMPIO NUMERICO

Differenza da consolidamento 90% immobilizzazioni e la restante parte ad avviamento

VOCE	SP A	SP B	AGGREG.	DARE	AVERE	CONSOLID.
Attivo corrente	3.700	1.800	5.500			5.500
Immobilizz.	5.000	1.200	6.200	270		6.470
Partecipaz.	2.300		2.300		2.300	-
PN A	6.000		6.000			6.000
PN B		2.000		2.000*		-
Debiti a lungo	2.500	500	3.000			3.000
Debiti a breve	2.500	500	3.000			3.000
Avviamento				30		30

* È la risultanza di scritture D/A di cui alla col. SP B, tranne PN

ESEMPIO NUMERICO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO CORRENTE	5.500	PATRIMONIO NETTO	6.000
IMMOBILIZZAZIONI	6.470	DEBITI A LUNGO	3.000
AVVIAMENTO	30	DEBITI A BREVE	3.000

PARTECIPAZIONE NON TOTALITARIA



INTERESSI DI MINORANZA



APPOSITE CLASSI DI VALORI:

- ❑ **CAPITALE E RISERVE DI TERZI** → Iscrizione della quota di PN non di pertinenza della capogruppo
- ❑ **UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI** → Iscrizione della quota di risultato economico non di pertinenza della capogruppo

ESEMPIO

Partecipazione in B pari al 70%

Differenza tutta ad avviamento (durata 5 anni)

STATO PATRIMONIALE A			
Attivo corrente	3.700	Capitale sociale e riserve	6.500
Immobilizzazioni	5.300	Utile esercizio	500
Partecipazioni	2.000	Passività	4.000

STATO PATRIMONIALE B			
Attivo corrente	1.800	Capitale sociale e riserve	2.000
Immobilizzazioni	1.200	Utile esercizio	500
		Passività	500

SCRITTURE DI CONSOLIDAMENTO

1) ANNULLAMENTO PARTECIPAZIONE

Cap soc e riserve B	2.000	
Avviamento	600	(= 2000 part. – 70% 2000CS+RISB)
Cap soc e riserve minoranze		600 (= 30%2000 CS+RIS B)
Partecipazioni		2.000

2) RILEVAZIONE UTILE

Utile esercizio B	500	
Utile esercizio delle minoranze		150
Utile esercizio gruppo		350

3) RILEVAZIONE AMMORTAMENTO AVVIAMENTO

Utile esercizio gruppo	120	
Avviamento		120

CONSOLIDATO CON MINORANZE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO			
Attivo corrente	5.500	Passività	4.500
Immobilizzazioni	6.500	Capitale e riserve	6.500
Avviamento	480	Utile gruppo	730
		Capitale e riserve di terzi	600
		Utile pertinenza di terzi	150

Nel CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO apparirà:

Utile esercizio = 880, di cui:

- ✓ Utile pertinenza di terzi = 150
- ✓ Utile gruppo = 730 = 500 di A + 70%500 – 120amm.avv.



CONSOLIDAMENTO ANNI SUCCESSIVI

A partire dall'anno dopo, non si ricalcola più la differenza di consolidamento. Si deve solo attribuire la variazione del netto della partecipata tra gruppo e minoranze, considerando conseguenze della differenza di consolidamento.

- ◆ 1° ANNO: costo 1000, 90%B, PN B=500, differenza data da plusvalore terreni=550 (= 1000partecipazione - 90%500pnB).

Terreni	550	
Patrimonio netto B	500	
Partecipazioni		1.000
Patrimonio netto terzi		50

- ◆ 2° ANNO: PN B=600 (utile di 100).

Patrimonio netto B (variazione)	100	
Patrimonio netto gruppo		90
Patrimonio netto terzi		10

METODO PATRIMONIO NETTO E CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

PN = CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
CI = METODO DI CONSOLIDAMENTO



- ✿ PN di gruppo (della capogruppo) sostanzialmente simile
- ✿ Differente considerazione degli interessi di minoranza
- ✿ Impatto sulla struttura patrimoniale e finanziaria
- ✿ Impatto sui risultati economici intermedi e finali



I DUE METODI NON POSSONO ESSERE CONSIDERATI SOSTITUTIVI

ESEMPIO

Partecipazione in B pari al 70%

Differenza tutta ad avviamento (ancora da ammortizzare)

STATO PATRIMONIALE A

Attivo Corrente	3.700	Capitale e riserve	6.500
Immobilizzazioni	5.300	Utile esercizio	500
Partecipazioni	2.000	Passività	4.000

STATO PATRIMONIALE B

Attivo Corrente	1.800	Capitale e riserve	2.000
Immobilizzazioni	1.200	Utile esercizio	500
		Passività	500

ESEMPIO

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (CI)

Attivo corrente	5.500	Passività	4.500
Immobilizzazioni	6.500	Capitale e riserve	6.500
Avviamento	600	Utile gruppo	850
		Capitale e riserve terzi	600
		Utile pertinenza terzi	150

STATO PATRIMONIALE CON METODO PN

Attivo corrente	3.700	Capitale e riserve	6.500
Immobilizzazioni	5.300	Utile esercizio	500
Partecipazioni	2.000	Passività	4.000

METODI DI CONSOLIDAMENTO

A. CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

- ✓ Metodo base, utilizzato per le imprese controllate

B. CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

- ✓ Filiali comuni: diverse forme di controllo
 - ✓ Non sussiste alcun obbligo
- ✓ Condizione: esistenza di un'influenza notevole

CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE (art.37 Dlgs. 127/91)

DA APPLICARE FACOLTATIVAMENTE QUANDO:


- **VI E' INFLUENZA SIGNIFICATIVA (10% se quotata, 20% se non quotata)**
- **LA DIREZIONE E' SVOLTA CONGIUNTAMENTE AD ALTRE SOCIETA' ESTERNE AL GRUPPO IN BASE AD ACCORDI CON ESSE**



JOINT VENTURE


CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE (art.37)

**SITUAZIONE
PATRIMONIALE**



Eliminazione della
partecipazione contro la
quota parte di attività e
passività relativa alla
quota di partecipazione


**CONTO
ECONOMICO**



Introduzione nel bilancio
del gruppo della quota
parte di costi e ricavi
relativa alla quota di
partecipazione

CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE (art.37)

- ◆ **NON VENGONO EVIDENZIATI INTERESSI DI MINORANZA**
- ◆ **INCORPORAZIONE DELLE ATTIVITA'/PASSIVITA' E COSTI/RICAVI IN PROPORZIONE ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE POSSEDUTA**



**SI DEVONO EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI DI
CONSOLIDAMENTO**

ESEMPIO NUMERICO

Partecipazione di A in B pari al 30%

STATO PATRIMONIALE A

Attivo corrente	3.700	Patrimonio netto	6.500
Immobilizzazioni	5.300	Utile esercizio	500
Partecipazioni	2.000	Passività	4.000

STATO PATRIMONIALE B

Attivo corrente	1.800	Patrimonio netto	2.000
Immobilizzazioni	1.200	Utile esercizio	500
		Passività	500

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

Attivo corrente	4.240	Patrimonio netto	6.500
Immobilizzazioni	5.660	Utile esercizio	650
Avviamento	1.400	Passività	4.150

SINTESI PARTECIPAZIONI NEL CONSOLIDATO


PARTECIPAZIONE	METODO
Controllata	Consolidamento Integrale
Collegata	Patrimonio netto/Proporzionale
Controllata congiuntamente	Patrimonio netto/Proporzionale
Controllata senza informazioni	Patrimonio netto/Costo
Controllata in vista cessione	Minore tra costo e valore realizzo
Controllata irrilevante	Costo
Controllata in liquidazione	Costo
Minoritaria circolante	Minore tra costo e valore realizzo
Minoritaria immobilizzata	Costo salvo perdite durevoli

STRUTTURA BILANCIO CONSOLIDATO

IL BILANCIO CONSOLIDATO SI ARTICOLA IN



- ✓ STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
 - ✓ CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
 - ✓ NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA
- 

- ✓ PROSPETTI SUPPLEMENTARI:
 - Rendiconto finanziario
 - Prospetto di raccordo reddito e patrimonio netto
 - Prospetto movimentazioni del patrimonio netto
- 

RELAZIONE SULLA GESTIONE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ADEGUAMENTI PRINCIPALI RISPETTO AL BILANCIO D'ESERCIZIO

DIFFERENZA
NEGATIVA
DI
CONSOLIDA
MENTO:

- Riserva di consolid.
- Fondo di consolid. per rischi ed oneri futuri

PN DI TERZI:

- Capitale e riserve di terzi
- Utile/perdita dell'es di pertinenza di terzi

RISERVA DA
TRADUZIONE/C
ONVERSIONE


DIFFERENZA
POSITIVA DI
CONSOLIDA
MENTO:

- Differenza da consolid.
- (Riserva da consolid.)

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ALTRI ELEMENTI RILEVANTI

- ❖ AZIONI PROPRIE / RISERVA PER AZIONI PROPRIE
 - ❖ FONDO IMPOSTE DIFFERITE
 - ❖ CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE
- ❖ RIMANENZE (Opzione di raggruppamento)



ALTRI ADATTAMENTI NECESSARI PER LA CLAUSOLA GENERALE

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

ATTIVO

B) Immobilizzazioni

I- Immobilizzazioni immateriali

5-bis) Differenza di consolid.

III- Immobilizzazioni finanziarie

4) Azioni proprie

C) Circolante

I- Rimanenze

II- Crediti

4-ter) Imposte anticipate

III- Attività fin. Non immobilizzaz.

5) Azioni proprie

PASSIVO

A) Patrimonio netto

.....

VI- Riserva per azioni proprie in port.

VII- Altre riserve

Riserva di consolidamento

Riserva da conversione/traduzione

IX- Utile/perdita del gruppo

.....

PATRIMONIO NETTO DEL GRUPPO

Capitale e riserve di terzi

Utile/perdita d'es. di terzi

PATRIMONIO NETTO DI TERZI

TOTALE PATRIMONIO NETTO

B) Fondi per rischi ed oneri

2) Per imposte, anche differite

54

2-bis) Fondo consolid. rischi e oneri

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

ADEGUAMENTI PRINCIPALI RISPETTO AL BILANCIO D'ESERCIZIO

- ✧ UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI
 - ✧ UTILE/PERDITA DA VALUTAZIONE
 - ✧ IMPOSTE DIFFERITE/ANTICIPATE
 - ✧ DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO
- ✧ UTILIZZO FONDO DI CONSOLID. PER RISCHI E ONERI FUTURI
 - ✧ AMM.TI E SVALUTAZ. SPECIFICI

NOTA INTEGRATIVA

INFORMAZIONI FONDAMENTALI

Art.38/39

- ✿ AREA DI CONSOLIDAMENTO
- ✿ BILANCI UTILIZZATI
- ✿ TRATTAMENTO FISCALE
- ✿ GRADO DI OMOGENEITA' DEI PRINCIPI CONTABILI

INFORMAZIONI SUBORDINATE

al verificarsi di determinati fenomeni

- ✿ ESONERO
- ✿ INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
- ✿ DEROGHE
- ✿ UNIFORMITA' TEMPORALE
- ✿ CONVERSIONE BILANCI IN VALUTA ESTERA
- ✿ VARIAZIONI AREA CONSOLIDAMENTO
- ✿ DATA DI RIFERIMENTO
- ✿ OPERAZIONI INTRAGRUPPO
- ✿ SCHEMI DI BILANCIO
- ✿ DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO
- ✿ CRITERI DI VALUTAZIONE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

NON E' PARTE INTEGRANTE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

RELAZIONE SULLA
GESTIONE



Informazione
sull'andamento
della gestione
e del gruppo



NOTA
INTEGRATIVA



Illustrazione del
bilancio e migliore
rappresentazione
della situazione
economica

RELAZIONE SULLA GESTIONE

CONTENUTO FLESSIBILE

- ❑ SITUAZIONE COMPLESSIVA DELLE IMPRESE
- ❑ ANDAMENTO GESTIONALE GLOBALE E SETTORIALE CON PARTICOLARE RIGUARDO A:
 - Costi
 - Ricavi
 - Investimenti

CONTENUTO VINCOLATO

- ❑ INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA' DI R&S
- ❑ FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
- ❑ EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
- ❑ NUMERO E VALORE NOMINALE DELLE AZIONI O QUOTE DELLA CONTROLLANTE POSSEDUTE DALLA MEDESIMA O DA CONTROLLATE

PROSPETTI SUPPLEMENTARI

RENDICONTO
FINANZIARIO
CONSOLIDATO

PROSPETTO DEI
MOVIMENTI DEL
PATRIMONIO
NETTO
CONSOLIDATO

PROSPETTO DI
RACCORDO TRA
PATRIMONIO NETTO E
RISULTATO
ECONOMICO DELLA
CONTROLLANTE E
CONSOLIDATO

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

- ❁ **FUNZIONALE ALL'ANALISI DELLA DINAMICA FINANZIARIA E MONETARIA**
- ❁ **MEDESIMO RUOLO DEL RENDICONTO DELLA SINGOLA IMPRESA**

PROSPETTO DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

- ✿ ANALISI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA
CAPOGRUPPO E DEI TERZI**
- ✿ ENFASI AI VALORI CONNESSI A
CONSOLIDAMENTO**

PROSPETTO DI RACCORDO TRA PN E RISULTATO ECONOMICO DELLA CONTROLLANTE E CONSOLIDATO

✿ EFFETTI PRODOTTI DALLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO

- ✓ Modifica dei criteri valutativi
- ✓ Eliminazione interferenza fiscale
- ✓ Eliminazione dividendi/risultati intragruppo
- ✓ Differenza di consolidamento
- ✓ Quota parte di risultati economici di pertinenza della capogruppo
- ✓ Capitale e riserve imprese consolidate
- ✓ Valore di carico delle partecipazioni
- ✓ Interessi di minoranza